



Regolamento in materia di compensi alle persone fisiche che ricoprono incarichi politici o incarichi tecnici di designazione politica nell'ambito del Sistema Nazionale Acli

Approvato dalla Presidenza Nazionale delle Acli in data 11 Aprile 2019 su proposta del Segretario Generale, Ratificato dal Consiglio Nazionale il 13 Aprile 2019 con rinvio per approvazione definitiva alla Direzione nazionale .

Approvato dalla Direzione nazionale il 10 maggio 2019.

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Oggetto, finalità e azioni

1.1 - Il presente documento definisce gli indirizzi cui le Acli intendono uniformare il modello disciplinare della determinazione dei compensi da attribuire ai soggetti che ricoprono cariche politiche o cariche tecniche di designazione politica nell'ambito del Sistema Nazionale ACLI

1.2 - Ai fini della conversione degli indirizzi in regole operative, le Acli Nazionali (di seguito, anche: Associazione):

- a. adottano il presente documento quale norma regolatoria di diretta operatività per gli incarichi politici o incarichi tecnici di designazione politica presso l'Associazione
- b. si fanno promotrici di azioni volte alla definizione ed al recepimento tempestivo di disposizioni regolatorie conformi presso le Strutture del Sistema Nazionale Acli (società ed enti associativi) nelle forme, entro i limiti e con le modalità consentite dal ruolo che esse rivestono, direttamente o indirettamente, presso ciascuna di tali Strutture, nel rispetto delle prerogative di autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa e patrimoniale che alle richiamate Strutture fanno capo in forza di disposizioni di legge e di ordinamento interno.

1.3 Gli organismi deputati presso le Strutture del Sistema Acli, secondo le competenze in capo ad essi determinate dalla legge e dalle disposizioni interne, avranno cura di recepire le indicazioni stabilite di seguito, in coerenza con la *mission* di utilità sociale a governo delle azioni delle ACLI, ferme le prerogative di indirizzo e di amministrazione ad esse assicurate dall'autonomia statutaria e dalle norme generali e di settore

1.4 E' espressamente previsto che gli emolumenti interessati dal presente documento, erogati da Enti e Società non appartenenti al Terzo settore di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 2016 n. 106, siano assoggettati ad obblighi di pubblicazione analoghi a quelli stabiliti dall'art. 14, co.2, del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., e siano comunque conformi alle modalità disposte, a tal fine, per le ACLI aps.

2. Definizioni

2.1 - Si adottano le seguenti definizioni:

a. per Enti e Società del Sistema ACLI nazionale si intendono gli Enti di livello nazionale partecipati o promossi da ACLI nazionale e le società partecipate, anche indirettamente, da ACLI Nazionali

b. per Enti del Sistema ACLI locale si intendono i livelli regionali e provinciali delle ACLI, le strutture di base delle ACLI; i livelli regionali, provinciali e le strutture di base degli Enti aderenti, partecipati o

promossi dalle ACLI; ogni diverso ente non societario aderente, partecipato o promosso dalle ACLI in sede locale

c. per Società del Sistema ACLI locale si intendono le società che operano in ambito territoriale locale, partecipate dalle ACLI regionali, provinciali o dalle strutture di base delle ACLI o dagli enti aderenti o promossi dalle ACLI operanti in ambito locale.

d. si intendono, in ogni caso, concorrenti al Sistema ACLI nazionale o locale quegli enti o società ove le ACLI ad ogni livello, o gli enti da esse promosse, abbiano diritto di nominare uno o più incaricati presso gli Organismi di amministrazione

e. per carica politica o tecnica di designazione politica si intendono gli incarichi elencati nell'allegato A del Documento e le cariche di cui all'allegato B e C, salva la necessità, per gli incarichi presso le Società o per gli incarichi di Direttore tecnico di Strutture, di ricorrere a professionisti esterni di comprovata esperienza, il cui incarico, per espressa previsione della delibera/determina di nomina, non soggiace alle regole definite nel presente Documento

e. per interessato o incaricato si intende colui che ricopre la carica politica o tecnica di designazione politica

3. Struttura

3.1 - Il documento è composto dalle disposizioni generali e da tre ordini di indirizzi regolatori che ne costituiscono parte integrante e sostanziale – gli allegati A, B e C - classificati in ragione dei soggetti destinatari ai quali si applicano in base alla seguente distinzione:

- A. Presidente Nazionale, Segretario Generale, Membri di Presidenza, Presidenti e Vice Presidenti Amministratori delegati delle Strutture del Sistema Nazionale ACLI, diverse dalla Società, Direttori Generali di Caf e Patronato e Enaip:
Disposizioni di cui all' Allegato A

- B. Membri di Consigli d'Amministrazione delle Società del Sistema ACLI nazionale o cariche equivalenti:
Disposizioni di cui all' Allegato B

- C. Direttori di Strutture del Sistema Nazionale ACLI diversi da Caf e Patronato: *Disposizioni di cui all' Allegato C*

3.2 - Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del Documento l'appendice con i relativi modelli:

- mod. A - "Incarichi";
- mod. B - "Fine mandato - componenti della Presidenza Nazionale ACLI "
- mod. C - "Redditi (fattispecie di cumulo verticale)"

4. Inizio e fine mandato

4.1 - All'atto dell'accettazione della carica, gli eletti/designati dovranno sottoscrivere le dichiarazioni e/o autocertificazioni richieste dalla legge, dalle presenti disposizioni o dai Regolamenti interni alle Strutture interessate – ivi incluse eventuali autocertificazioni in materia di requisiti di onorabilità e/o professionalità, e di insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse oltre le autorizzazioni previste dal GDPR n. 2016 per la pubblicazione dei dati sul sito Istituzionale .

4.2 - Al termine del mandato, e in ogni caso con la cessazione per qualunque causa dalla carica, verrà meno il trattamento economico e normativo connesso allo svolgimento dell'incarico, fatto salvo quanto disposto al comma successivo

4.3 - Ai membri della Presidenza Acli con diritto di voto e ai componenti senza diritto di voto -diversi da coloro che ricoprono cariche già espressamente previste nel Documento, che non siano stati rieletti con mandato consecutivo, è attribuita un'indennità di fine carica, pari alla somma di 1,5 mensilità maturate ogni dodici mesi di mandato, importo proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno. L'indennità mensile è calcolata dividendo in dodicesimi il compenso annuo solare lordo effettivamente corrisposto, al netto di ogni eventuale benefit o componente retributiva diversa da quanto previsto nel presente regolamento, salvo il caso di riproporzionamento per cariche decorse e/o cessate in corso d'esercizio.

4.4 - In ipotesi di rielezione consecutiva e comunque di svolgimento di più mandati consecutivi l'indennità di fine carica è calcolata, in ogni caso e senza eccezioni, computando un solo mandato e, specificamente, l'ultimo mandato. Ove si siano susseguiti uno o più mandati di durata inferiore al mandato ordinario quadriennale, l'indennità di fine carica è calcolata avuto riguardo agli ultimi quattro anni di carica, anche se riferiti a mandati diversi.

4.5 - Fermi i requisiti sopra specificati per l'accesso all'indennità di fine carica, si stabilisce che essa non può essere attribuita, altresì, nei seguenti casi:

- a. nuovo mandato attribuito entro otto anni dalla fine del mandato a termine per il quale l'Amministratore abbia ricevuto l'indennità;
- b. nuovo mandato o prosecuzione di mandato negli organismi esecutivi presso le Strutture (società ed enti) del Sistema Acli nazionale o locale, attribuito entro dodici mesi dalla fine dell'incarico in ACLI, o attivazione/prosecuzione di rapporto di lavoro autonomo o subordinato presso le medesime Strutture entro il medesimo termine di dodici mesi.

4.6 - L'indennità di fine carica è accantonata annualmente a bilancio, o spesa ricorrendo alla stipula di specifica convenzione assicurativa con primaria Compagnia. Le indennità accantonate e non corrisposte agli Amministratori per assenza dei requisiti sopra determinati, sono ricondotte a provento di bilancio e, per tale via, concorrono a sostenere la *mission* associativa.

4.7 - L'indennità è corrisposta in una o più *tranche* di pari importo, entro il dodicesimo mese successivo alla cessazione del mandato, previa dichiarazione resa dall'interessato circa la sussistenza dei requisiti di accesso e l'autorizzazione al riversamento degli importi indebitamente incassati al sopravvenire di nuovi incarichi ai sensi del precedente sub b).

4.8 - *Per i mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente documento, relativi agli incarichi di cui al precedente 3.1, lett. A (esclusivamente per Presidente Nazionale, Segretario Generale, Membri di Presidenza) si procede a determinare, in sede di conclusione dell'incarico e salvo nuovi incarichi come previsto nel precedente sub b), l'importo dell'indennità di fine carica computando l'intero periodo del mandato stesso*

5. Decorrenza

5.1 - Salvo quanto diversamente previsto nel Documento, le disposizioni relative ad incarichi prestati presso le Acli Nazionali entrano in vigore dal 1° giorno dell'esercizio successivo alla data di approvazione del presente documento da parte della Presidenza Nazionale Acli.

5.2 - Gli indirizzi operativi per gli incarichi prestati presso le Strutture del Sistema Nazionale Acli, diverse dall'Associazione, entrano in vigore dal primo giorno successivo alla data di approvazione del presente documento da parte della Presidenza Nazionale Acli.

5.3 - L'entrata in vigore delle disposizioni e degli indirizzi operativi annulla e sostituisce ogni precedente determinazione in materia.

Titolo II - ALLEGATO A - FASCE DI INCARICHI E INDENNITA' -

6 - Fasce di incarichi

6.1 - Le cariche politiche o tecniche di designazione politica sono classificate in quattro fasce, in funzione dei diversi gradi di responsabilità politica ed amministrativa insiti in ciascun ruolo:

Fascia A:

- Presidente Nazionale ACLI
- Segretario Generale ACLI

Fascia B:

- Vice Presidente Nazionale ACLI
- Presidente Nazionale di Caf Acli, Patronato Acli ed Enaip
- Vice Presidente di Caf Acli, Patronato Acli ed Enaip
- Direttore Generale di Caf Acli e Patronato Acli e Enaip

Fascia C:

- Membro della Presidenza Nazionale ACLI di componente elettiva ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto vigente

Fascia D:

- Membri della Presidenza Nazionale di componente non elettiva, diversi da coloro che ricoprono cariche già espressamente previste dal Documento
- Presidente Nazionale o equivalente delle Associazioni, Enti, Istituti e comunque Strutture di Sistema ACLI non espressamente menzionate nelle fasce precedenti o in altra parte del presente Documento

6.2 Il compenso di ciascuno dei Direttori Generali di cui alla precedente fascia B può originare, a carico dell'ente corrispondente, in deroga a quanto previsto dalle successive tabelle 7 e 8, un compenso lordo superiore a quello del Presidente del rispettivo ente fino ad un massimo del cinquanta per cento. L'importo massimo del compenso sopra stabilito può essere superato se autorizzato con delibera della Presidenza nazionale, su proposta dagli enti interessati

6.3 L'indennità riconosciuta a ciascun soggetto incaricato è determinata da due elementi distinti, "Indennità di base" e/o "indennità di carica", in funzione della responsabilità politica ed amministrativa del ruolo.

6.4 Le indennità devono in ogni caso essere determinate tenuto conto delle compatibilità imposte dai vincoli di bilancio relativi alle singole strutture interessate, fermi i valori massimi stabiliti dal presente regolamento.

7 - Indennità di base

7.1 - L'indennità di base è riconosciuta a seconda della fascia di appartenenza e non può, in ogni caso, dare origine ad un compenso lordo annuo superiore ai seguenti importi:

- Fascia A 41.000,00 euro annui

- Fascia B 33.000,00 euro annui
- Fascia C 24.000,00 euro annui
- Fascia D 12.000,00 euro annui

7.2 - Per i soggetti rientranti nella Fascia D il compenso lordo dell'indennità di base riconosciuta si intende fino ad un massimo dell'importo previsto per la Fascia D e verrà stabilito dal Segretario Generale con provvedimento motivato, che assume carattere di indirizzo dell'Associazione per gli Enti del Sistema interessati dal presente documento, ferme le autonomie ad essi assicurate dalla legge e dall'ordinamento interno ed il conseguente recepimento delle disposizioni presso i relativi Organismi di governo.

8 - Indennità di carica

8.1 - L'importo dell'indennità di carica è determinato secondo i seguenti criteri:

- a. Livello di responsabilità
- b. Complessità della funzione e livello di impegno stimato
- c. Complessità della struttura tecnico-organizzativa

8.2 - L'indennità di carica dei componenti elettivi della Presidenza Acli può essere ridotta del 30% con determina del Segretario Generale in ragione dell'apprezzamento concreto di incidenza dei criteri in sub b) e c). Il parametro che definisce l' impegno stimato deve essere condiviso con l'interessato che ne fornisce espressa conferma, avvalendosi dei seguenti due indicatori:

- impegno stimato medio-alto;
- impegno stimato medio-basso.

L'impegno si presume sussistente ad un livello "medio-basso" laddove l'interessato abbia altri redditi da lavoro (sia subordinato che autonomo) esterni al sistema Acli di importo superiore a 3 (tre) volte il tetto massimo di non imponibilità previdenziale previsto per le collaborazioni occasionali¹. Anche in tal caso, l'interessato ne fornisce espressa conferma.

8.3 - In presenza di valutazione – secondo i termini sopra richiamati – circa la sussistenza di un livello di impegno stimato rappresentato dall'indicatore "medio-basso", il Segretario Generale potrà procedere alla riduzione dell'indennità di carica del 30% del suo ammontare.

8.4 - Per i mandati in corso, gli interessati avranno cura di comunicare alla Segreteria Generale ACLI la valutazione dell'impegno futuro stimato entro dieci giorni dalla data di approvazione del presente documento.

8.5 - TABELLA 1 – Responsabilità politica

Livello 1	compenso lordo annuo – 45.000,00
	▪ Presidente Nazionale ACLI
Livello 2	compenso lordo annuo – 41.000,00
	▪ Presidente Nazionale di Caf Acli, Patronato Acli ed Enaip
Livello 3.	compenso lordo annuo – 37.000,00
	▪ Vice Presidente Nazionale ACLI
	▪ Vice Presidente Nazionale di Caf Acli, Patronato Acli ed Enaip
Livello 4	compenso lordo annuo – 33.000,00

1. Attualmente il limite di non imponibilità previdenziale relativo alle citate collaborazioni è pari a 5.000,00€ annui.

- Membro di Presidenza Nazionale ACLI di componente elettiva ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto vigente
 - Segretario Generale
 - Direttore Generale di Caf Acli , Patronato Acli Enaip nazionale
- Livello 5 compenso lordo annuo – 20.000,00
- Membri della Presidenza nazionale di componente non elettiva diversi da coloro che ricoprono cariche già espressamente previste dal Documento
 - Presidente Nazionale o equivalente delle Associazioni, Enti, Istituti, e comunque Strutture di Sistema ACLI non espressamente menzionate nelle fasce precedenti o in altra parte del presente Documento

8.6 - TABELLA 2 – Responsabilità amministrativa

- Livello 1 compenso lordo annuo – 24.000,00
- Segretario Generale
 - Direttore Generale di Caf Acli, Patronato Acli e Enaip
- Livello 2 compenso lordo annuo - 10.000,00
- Presidente Nazionale di Acli, Caf Acli, Patronato Acli ed Enaip
- Livello 3 compenso lordo annuo - 8.000,00
- Vice Presidente Nazionale di Caf Acli, Patronato Acli ed Amministratore delegato Enaip
- Livello 4 compenso lordo annuo - 4.000,00
- Presidente Nazionale o equivalente delle Associazioni, Enti, Istituti e comunque Strutture del Sistema ACLI non espressamente menzionate nelle fasce precedenti o in altra parte del presente Documento

Titolo III – ALLEGATO A - CUMULO DEI REDDITI -

9 - CUMULO VERTICALE DEI REDDITI – fattispecie esterne al Sistema ACLI e assimilate

9.1 - in presenza di redditi percepiti dal soggetto che ricopre l'incarico, superiori a €10.000,00 (euro diecimila/00) annui, l'importo annuale dell' "indennità di base" subisce una riduzione pari alla somma di detti redditi, calcolati al netto del sopra individuato limite in franchigia.

La riduzione di cui al paragrafo precedente non può, in ogni caso, superare il 20% (venti per cento) dell'indennità di base.

Rientrano nella casistica di interesse ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo anche:

- a. i redditi percepiti per cariche politiche, o tecniche di designazione politica, presso Strutture del Sistema Acli locale, diverse da quelle contemplate al precedente 10.2.1, lett. a)
- b. I rapporti di lavoro subordinato o autonomo, presso le Strutture (società ed enti) del Sistema Acli locale

9.2 - La riduzione opera, in modalità acconto e nella misura del 20% (venti per cento) dell'indennità di base, in seguito alla dichiarazione dell'interessato circa la sussistenza di redditi che originano la

fattispecie di “cumulo verticale”, da rendere entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Opera, altresì, qualora la dichiarazione, nel termine predetto, non sia resa (omessa comunicazione dei redditi esterni al Sistema).

9.3 - Per consentire le operazioni di conguaglio, l’interessato è tenuto a trasmettere o depositare all’indirizzo della Segreteria Generale:

- autocertificazione (Mod. C – Fattispecie di cumulo verticale)
- la sua dichiarazione dei redditi, munita della ricevuta di avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 30 novembre dell’anno successivo a quello a cui i redditi si riferiscono.

Qualora non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi per assenza dei requisiti, l’interessato trasmette copia delle certificazioni uniche (CU) per i redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti nell’anno di riferimento;

9.4 – Entro sessanta giorni, la Segreteria Generale procede al conguaglio delle somme a debito o a credito dell’interessato.

9.5 - La mancata trasmissione della documentazione sopra elencata entro il termine del 30 novembre dell’anno successivo autorizza la Segreteria Generale ad operare la decurtazione del 20% (venti per cento) dell’indennità di base o rende definitiva la riduzione che sia già stata ritenuta in modalità acconto.

9.6 - In caso di trasmissione incompleta della documentazione, la Segreteria Generale invita l’interessato al trasmettere le integrazioni necessarie, fissando termine non superiore a trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, si applicano le disposizioni previste al precedente comma in materia di omesse comunicazioni.

9.7 - I redditi che danno origine a fattispecie di cumulo esterne al Sistema (cumulo verticale), si collocano come segue:

1. redditi da lavoro dipendente o autonomo e redditi ad essi assimilati per disposizione di legge, con eccezione dei redditi assoggettati a tassazione separata;
2. redditi fondiari che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, con eccezione del reddito da abitazione principale;
3. redditi fondiari assoggettati al regime di cui all’art. 3, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23²
4. redditi da capitale e redditi diversi che concorrono alla determinazione del reddito annuale complessivo da assoggettare ad IRPEF;
5. redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917³

10 - CUMULO ORIZZONTALE DEI REDDITI - fattispecie interne al Sistema ACLI

² Regime della cosiddetta cedolare secca sugli affitti

³ Si riporta il testo della norma: “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”

10.1 - Cumulo dei redditi derivanti da cariche nazionali

10.1.1 - Per coloro i quali ricoprono più incarichi politici e tecnici di designazione politica tra quelli sopraelencati il compenso viene determinato prendendo in considerazione gli elementi delle indennità (di base e di carica) relativi alla carica più elevata (criterio della carica più elevata); tale compenso è onnicomprensivo della remunerazione di tutte le cariche politiche ricoperte dal singolo presso le strutture nazionali del Sistema ACLI rimodulato in base alle previsioni di cui all'art 9.

10.2 - Cumulo delle cariche nazionali con cariche locali da designazione nazionale o con rapporti di lavoro all'interno del Sistema Acli

10.2.1 - Qualora l'incaricato percepisca altri redditi per:

- a. cariche politiche, o tecniche di designazione politica, presso Strutture del Sistema Acli locale, e tali cariche siano originate da designazioni della Sede Nazionale delle Acli
- b. rapporti di lavoro subordinato o autonomo, presso le Strutture (società ed enti) del Sistema Acli nazionale

le indennità spettanti (di base e di carica) saranno rideterminate entro il compenso complessivo lordo annuo della fascia relativa alla carica più elevata ricoperta in sede nazionale, computando, a tal fine, anche la somma del compenso lordo generato dalle indennità percepite a livello locale, e/o dai compensi per i sopra citati rapporti di lavoro, e allo scopo operando sull'indennità della carica nazionale le riduzioni necessarie (criterio di riduzione equivalente).

10.2.2 In ogni caso, le indennità che subiscono la rideterminazione ai sensi del precedente 10.2.1, concorrono ai dati soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, con la specificazione della mancata corresponsione in funzione delle disposizioni sulla non cumulabilità dei redditi stabilita nel presente regolamento .

10.2.3 - Ferma restando la disciplina delle incompatibilità la sussistenza in capo al singolo di più fattispecie appartenenti, rispettivamente, alle casistiche di cui ai commi 1 e 2, determina l'applicazione di entrambi i criteri relativi con il seguente ordine:

- a. criterio della carica più elevata;
- b. criterio della riduzione equivalente.

9.2.3 – Al componente la Presidenza Nazionale per il quale si determini l'azzeramento del compenso complessivo lordo annuo al verificarsi delle situazioni di cumulo di cui al precedente 10.2.1, spetta in ogni caso, un importo lordo per indennità di base pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) annui, salvo che la Presidenza non abbia deliberato ai sensi del precedente 9.2.2

11 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

11.1 - Per consentire le attività amministrative conseguenti alla verifica di sussistenza delle fattispecie di cumulo, in aggiunta a quanto già stabilito in materia di "cumulo verticale", ciascuna persona fisica (di seguito, anche: interessato) che ricopre le cariche oggetto del presente documento:

1. presenta alla Segreteria Generale ACLI, entro quindici giorni dall'assunzione della carica e, successivamente, ogni anno entro il 28 febbraio, una dichiarazione in cui attesta:

- 1.1. la situazione degli incarichi/rapporti di lavoro che danno origine al cosiddetto cumulo orizzontale dei redditi (fattispecie interne al Sistema) e delle connesse indennità/retribuzioni;
- 1.2. la presenza o meno di redditi che danno origine al cosiddetto “cumulo verticale dei redditi” (fattispecie esterne al Sistema e assimilate)
2. presta assenso, nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa, alla trasmissione dei dati sulle retribuzioni per gli incarichi ricoperti presso Enti e Società del Sistema, direttamente da questi ultimi all’indirizzo della Segreteria Generale ACLI, su richiesta della stessa;
3. autorizza la Segreteria Generale, in presenza di redditi che originano “cumulo verticale” ad operare:
 - 3.1 una riduzione sull’indennità di carica pari all’importo del reddito in cumulo, fino ad un massimale, a conguaglio, pari al 20% dell’indennità di base;
 - 3.2 una riduzione sull’indennità di carica pari al 20%, a titolo di acconto, in presenza di redditi dichiarati che originano fattispecie di “cumulo verticale”, o a titolo definitivo pari al 20 % in assenza di comunicazioni al riguardo o in caso di mancato deposito della documentazione fiscale relativa (dichiarazione dei redditi)
4. autorizza la Segreteria Generale delle ACLI a procedere alle riduzioni o rideterminazioni delle indennità che si rendano necessarie in sussistenza delle fattispecie di cumulo orizzontale dei redditi (fattispecie interne al Sistema ACLI)
5. autorizza la Segreteria Generale delle ACLI a procedere al recupero (parziale o integrale), anche in modalità “conguaglio”, delle somme erogate a titolo di indennità che, alla luce delle disposizioni qui dispiegate in materia di cumulo e all’esito delle verifiche amministrative allo scopo operate, risultino non dovute.

11.2 - La Segreteria Generale procede ai recuperi di cui al precedente sub 5) previa comunicazione all’interessato. I conguagli sono operati su ogni somma dovuta/incassata al/dall’interessato, a qualsiasi titolo.

11.3 - La Segreteria Generale è autorizzata ad adottare le procedure che, a giudizio della stessa, consentano la più opportuna traduzione operativa delle disposizioni stabilite nel presente Documento.

Titolo IV - ALLEGATO B – SOCIETA’

12 – Consigli di Amministrazione di società ed enti

12.1 - Nel quadro delle iniziative tese a sostenere logiche coerenti di Sistema con la *mission* di utilità sociale delle ACLI, fatte salve le prerogative di legge e le autonomie assicurate dall’ordinamento interno, si stabiliscono i seguenti indirizzi in materia di compensi attribuiti ai componenti dei Consigli d’Amministrazione di società del Sistema Nazionale ACLI o che rivestano cariche equivalenti:

1. I Presidenti dei Consigli di Amministrazione e gli Amministratori delegati generano un compenso lordo annuo, in denaro o natura, non superiore alla somma degli importi corrispondenti:
 - all’indennità di base, fascia D (euro 12.000,00) – all. A
 - all’indennità di carica, Tabella 1 – responsabilità politica – livello 5 (euro 20.000,00) – all. A;

➤ all'indennità di carica, Tabella 2 – Responsabilità amministrativa – livello 4 (euro 4.000,00) – all. A

2. i compensi o le indennità comunque previste per i componenti dei Consigli di amministrazione e per i componenti di Organismi esecutivi equivalenti - diversi dalla fattispecie di carica già più sopra regolamentate - non possono essere superiori al 10% del compenso lordo annuo previsto in corrispondenza della Fascia C dell'Allegato A.

(n.d.r., si tratta di regole da recepire da parte delle assemblee delle società e organismo equivalente per gli altri soggetti del Sistema)

3. i compensi e le indennità di cui ai precedenti nn.1 e 2, percepiti per effetto di più incarichi contemporanei presso Società ed Enti del Sistema nazionale ACLI, non possono superare il compenso massimo stabilito per la carica di livello più elevato o comunque per quella per cui è previsto l'emolumento più elevato. A tal fine l'interessato autorizza il riversamento a favore di ACLI degli importi percepiti per gli incarichi di cui ai precedenti nn. 1 e 2 superiori a detto massimale.
4. Se l'interessato percepisce redditi per incarichi politici, o tecnici di designazione politica, presso il Sistema locale ACLI (società e/o enti) o per redditi da lavoro prestato presso Strutture nazionali o locali del Sistema ACLI (società o enti), il massimale di reddito di cui al comma precedente è considerato al lordo di tali redditi. A tal fine l'interessato autorizza il riversamento a favore di ACLI degli importi percepiti per gli incarichi di cui ai precedenti nn. 1 e 2 superiori a detto massimale.
5. Si applicano le disposizioni previste in materia di adempimenti amministrativi (titolo III - all. A – Cumulo dei redditi).

Titolo V - ALLEGATO C – DIRETTORI

13 – Direttori di Strutture diverse da CAF e Patronato ed Enaip

13.1 Il compenso lordo annuo per i Direttori di Strutture del Sistema Nazionale ACLI diverse da Caf e Patronato, ove previsto, non potrà superare il 25% del compenso lordo annuo previsto, quale indennità di base, per la carica di Direttore del Caf e del Patronato, ovvero, se diversi, di quello dei due con compenso inferiore.

13.2 - Si applicano le disposizioni in materia di cumulo orizzontale e cumulo verticale previste nell'allegato A, titolo III, anche con riferimento alle attività di autocertificazione e trasmissione documentale a cura dell'interessato.